

MOD 37
Regolamento Contrattuale per la Certificazione di Elevatori
Direttiva 2014/33/UE e per il Certificato per installazione di impianti elevatori in
deroga ai sensi del DM 19/03/2015
 (MOD 05)

Stato delle Revisioni

Rev.	Data	Motivo	Aggiornamento RQ	Approvazione DT
00	27-04-2013	Definizione		
01	11-10-2013	Modifica parr. 14 e 15		
02	07-01-2014	Modifica par. 7		
03	14-03-2014	Modifica modalità di delibera		
04	21-01-2015	Aggiornamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065		
05	21-10-2015	Aggiornamento paragrafi 3, 5, 7.1, 7.2, 14, 15, 20. Nuovo paragrafo 7.3 – 8.1, 8.2, 9.1 9.2		
06	19-04-2016	Aggiornamento alla direttiva 2014/33/UE		
07	11/01/2017	Sostituzione dicitura Attestato di conformità con Certificato di conformità e modifica del titolo		
08	06-12-2017	Modifica parr. 7.1 - 7.2 per informazioni relative al diniego del rilascio della Certificazione e par. 18.0 Uso dei marchi		
09	15/01/2018	Sostituzione dicitura Attestato con Certificato per Istanza in Deroga		

Il presente documento è di proprietà di EUROCERT Srl
 Non è consentita la riproduzione né totale né parziale

Indice

1.0 Premessa.....	4
2.0 Scopo e Campo di Applicazione.....	4
3.0 Documenti di Riferimento.....	4
4.0 Termini e Definizioni.....	5
5.0 Affidamento Incarico per la Certificazione.....	5
5.1 Affidamento Incarico per la Certificazione CE.....	5
5.2 Affidamento Incarico per la Certificazione ai fini dell'accordo preventivo dell'istanza in deroga.....	5
6.0 Obblighi Generali del Richiedente la Certificazione.....	5
7.0 Procedure per le Attività di Certificazione.....	6
7.1 Esame Finale Allegato V Dir. 2014/33/UE.....	6
7.2 Certificazione di Unico Prodotto (Allegato VIII - Modulo G) - Direttiva 2014/33/UE.....	7
7.3 Verifica documentale ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga – DM 19/3/15..	8
8.0 Processo decisionale e Emissione del Certificato.....	9
8.1 Processo decisionale e Emissione del Certificato di conformità o di esame finale.....	9
8.2 Processo decisionale e Emissione del Certificato per istanza in deroga.....	9
9.0 Certificato.....	9
9.1 Certificato di Valutazione della conformità o di esame finale per la Certificazione CE.....	9
9.2 Certificato per l'istanza in deroga.....	9
10.0 Durata del Certificato di Conformità.....	10
11.0 RegISTRAZIONI.....	10
12.0 Riservatezza delle Informazioni.....	10
13.0 Privacy.....	10
14.0 Reclami.....	11
15.0 Ricorsi.....	11
16.0 Contenziosi.....	11
17.0 Tutela del Rischio Professionale.....	11
18.0 Uso dei Marchi.....	11
19.0 Tariffario.....	11
20.0 Fatturazione e Pagamento.....	12

21.0 Aggiornamento del Regolamento	12
22.0 Clausola Risolutiva Espressa	12
23.0 Foro Competente	12

1.0 Premessa

EUROCERT S.r.l. (nel seguito indicata con EUROCERT) è Organismo di Certificazione notificato alla Comunità Europea e identificato col n. 0861.

EUROCERT opera nel campo della certificazione dei prodotti nell'ambito definito dalla direttiva ascensori 2014/33/UE e rilascia la Certificazione UE di conformità che garantisce, per i prodotti esaminati, il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.

EUROCERT opera nel campo delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e macchine secondo i DPR 162/99 e s.m.i. DPR 214/10.

EUROCERT è strutturata in Direzioni (Qualità – Commerciale – Tecnica – Organizzativa) che riportano al Consiglio di amministrazione il cui Presidente è il Legale rappresentante della Società.

La presenza di realtà locali facilita il contatto con il Cliente e rende più flessibile l'operatività sul territorio pur mantenendo presso gli organi di sede ogni responsabilità e direttiva riguardante gli impegni con i Clienti e le autorità preposte al controllo dell'operato EUROCERT.

2.0 Scopo e Campo di Applicazione

Il presente regolamento elaborato da EUROCERT stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, la rinuncia, e la revoca de:

la Certificazione di Prodotto ai sensi della direttiva 2014/33/UE;

Il Certificato per l'istanza di installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti, ai sensi del DM del 19 marzo 2015, di cui all'art. 19 bis , comma 1, lettera a, del DPR 162/99, come modificato dal DPR 8/2015.

Con la sottoscrizione del documento presente, si generano i seguenti impegni:

- a) EUROCERT si impegna a svolgere con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità e integrità professionale, la valutazione della conformità del Prodotto alla direttiva ed alle norme e leggi di riferimento, a concedere il certificato e a provvedere all'inserimento del certificato emesso negli appositi elenchi inviati al Ministero.
- b) L'installatore dell'impianto elevatore e/o il richiedente del Certificato ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione in deroga si impegnano a conformarsi alle prescrizioni di seguito indicate.

EUROCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte a seguito dell'incarico.

EUROCERT ha la responsabilità di verificare la rispondenza del prodotto alla Direttiva, alle norme e alle leggi indicate dall'Installatore.

3.0 Documenti di Riferimento

Per le attività di certificazione e di verifica relativa agli elevatori secondo il presente regolamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Direttiva 2014/33/UE
- DPR 162/99 – regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e s.m.i.
- DPR n.214 del 05/10/2010 – regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
- DPR n° 8 del 19/01/2015 – regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
- DM del 19/3/2015 – individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina
- EN 17065 "requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti"
- Regolamenti ACCREDIA
- Guide IAF/EA applicabili

4.0 Termini e Definizioni

Committente /Cliente - L'installatore che commissiona l'incarico ad EUROCERT

Certificato di Esame Finale - Allegato V Dir. 2014/33/UE - è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito di esame e prove appropriati su un ascensore conforme ad un ascensore modello ovvero su un ascensore progettato e/o fabbricato in garanzia di qualità secondo l'allegato XI, attesta la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

Certificato di conformità di Verifica di un unico prodotto - Allegato VIII Dir. 2014/33/UE - è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito di esame della documentazione tecnica e prove opportune su un ascensore, attesta la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

Certificato per istanza di installazione in deroga, ai sensi del DM del 19 marzo 2015 - è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito della documentazione fornita dal proprietario dell'edificio o dal suo delegato, certifica le condizioni per la richiesta dell'accordo preventivo per l'installazione in deroga dell'impianto elevatore ai sensi del DM 19/03/2015

Comitato di Certificazione - è l'organo collegiale EUROCERT che prende le decisioni finali relativamente alla certificazione.

Non conformità - rilievo che evidenzia il mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla direttive o dalla norma di riferimento o una situazione che generi un dubbio rilevante circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva di riferimento. La presenza di una non conformità comporta la sospensione della procedura di certificazione e deve essere risolta dall'installatore; detta risoluzione deve essere verificata e chiusa da EUROCERT prima del rilascio del certificato di valutazione della conformità del prodotto; la mancata soluzione impedisce l'emissione del Certificato.

5.0 Affidamento Incarico per la Certificazione

5.1 Affidamento Incarico per la Certificazione CE

La ditta installatrice dell'ascensore inoltra a EUROCERT la richiesta di verifica, esplicitando fra i dati dell'installazione anche la norma di riferimento, per:

- l'Esame Finale di un ascensore conforme a un "modello", oppure
- l'Esame Finale di un ascensore progettato e fabbricato in garanzia totale di qualità, oppure
- la Verifica di Unico Prodotto.

EUROCERT predispone un'offerta, rappresentata dal MOD05, avendo cura di inserire tutti i dati che sono stati forniti in precedenza nella richiesta. Poi lo invia alla ditta installatrice che lo sottoscrive per accettazione.

Ricevuta l'offerta sottoscritta dalla ditta installatrice, unitamente al fascicolo tecnico, EUROCERT provvede al riesame dell'ordine.

A seguito del riesame positivo, EUROCERT invia alla ditta di installazione una copia del contratto definitivo

5.2 Affidamento Incarico per la Certificazione ai fini dell'accordo preventivo dell'istanza in deroga

Il proprietario, o suo delegato, dell'edificio inoltra a EUROCERT la richiesta di Certificazione ai fini dell'accordo preventivo dell'installazione in deroga, esplicitando fra i dati:

- se l'edificio è nuovo o esistente
- i dati tecnici e la tipologia di impianto
- le soluzioni tecniche alternative adottate

EUROCERT predispone un'offerta, rappresentata dal MOD46, avendo cura di inserire tutti i dati che sono stati forniti in precedenza nella richiesta. Poi lo invia al proprietario, o suo delegato che lo sottoscrive per accettazione.

Ricevuta l'offerta sottoscritta dalla ditta installatrice, unitamente al fascicolo tecnico, EUROCERT provvede al riesame dell'ordine.

A seguito del riesame positivo, EUROCERT invia al proprietario, o suo delegato, una copia del contratto definitivo

6.0 Obblighi Generali del Richiedente la Certificazione

Il Committente è tenuto a:

- a) Rispettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento.

- b) Trasmettere ad EUROCERT unitamente all'offerta sottoscritta (MOD05 – MOD46) tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla certificazione in oggetto.
- c) Garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
- d) Garantire ad EUROCERT il libero accesso agli impianti oggetto di certificazione e il supporto del personale del Committente ai fini di una corretta valutazione.
- e) Non usare la certificazione in modo da portare discredito ad EUROCERT.
- f) Garantire che nessun documento di certificazione né alcuna parte di essi siano usati in modo ambiguo e/o ingannevole.
- g) Informare EUROCERT relativamente a qualsiasi rischio presente nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici di EUROCERT
- h) Provvedere, durante l'attività di EUROCERT ad adottare adeguate misure di sicurezza, in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia.
- i) Retribuire EUROCERT per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel presente regolamento.
- j) Autorizzare l'accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell'ambito delle loro attività di controllo delle attività di EUROCERT quale Organismo di certificazione. Tali controlli potranno avvenire solo con la contestuale presenza di personale EUROCERT e con preavviso di almeno tre giorni.

Da parte del Committente resta acquisito il diritto di riconsulazione del Tecnico verificatore nominato da EUROCERT per motivi di conflitto di interesse o altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e motivata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di sopralluogo del tecnico proposto.

Il Committente, una volta conseguita la certificazione, ha il diritto di pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della certificazione conseguita.

Ad integrazione di quanto sopra, il Committente deve soddisfare anche gli obblighi previsti dalla specifica procedura adottata (cfr. paragrafo 7 e 10)

7.0 Procedure per le Attività di Certificazione

7.1 Esame Finale Allegato V Dir. 2014/33/UE

- 1) L'esame finale è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI della direttiva 2014/33/UE, soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato, cui è stato rilasciato il Certificato di esame finale di cui al paragrafo 4, soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione UE di conformità.
- 2) L'installatore dell'ascensore prende tutte le misure necessarie perché l'ascensore installato e commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nel certificato di esame UE del tipo e/o all'ascensore progettato e fabbricato in sistema di garanzia totale di qualità (in conformità all'AlI.XI dir. 2014/33/UE) e soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
- 3) L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione UE di conformità e del Certificato di esame finale di cui al paragrafo 6 per almeno 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
- 4) A seguito dell'incarico ricevuto dall'installatore dell'ascensore, EUROCERT esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
 - a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV parte B ovvero all'ascensore progettato e/o fabbricato in sistema di garanzia totale di qualità in allegato XI; nel caso EUROCERT richieda chiarimenti, integrazioni e/o modifiche all'installatore, l'installatore ha 90 giorni di tempo per ottemperare; la nuova documentazione sarà esaminata entro 10 giorni dal ricevimento.

- b) sopralluogo in campo per verificare:
 - a. il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
 - b. il funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
 - c. la prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale; il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE

Nel caso si rilevino non conformità a seguito dell'attività di verifica presso l'impianto che richiedano la ripetizione del sopralluogo per cause non imputabili ad EUROCERT, l'installatore ha 90 giorni di tempo per sanare i rilievi emersi; il nuovo sopralluogo avverrà entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta ottemperanza da parte dell'installatore. Questa prestazione comporterà la fatturazione di un extra in aggiunta (da concordare fra le parti).

Dopo tali prove, EUROCERT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

- 5) Trascorsi 180 giorni da eventuali richieste di adeguamento (vedi punto precedente), senza che l'installatore abbia provveduto con esito positivo a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente. Una eventuale nuova domanda successiva, comporterà la ripetizione completa dell'iter e l'addebito dei costi relativi. La mancata ottemperanza delle Non Conformità nei tempi richiesti determinerà il rifiuto dell'emissione del Certificato.
- 6) EUROCERT riceve una documentazione comprendente:
 - a) il progetto d'insieme dell'ascensore;
 - b) i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
 - c) un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE
 - d) EUROCERT non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame UE del tipo o dell'ascensore progettato e/o fabbricato in sistema di garanzia di qualità.
- 7) Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, EUROCERT appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, e redige un Certificato di esame finale, di cui al paragrafo 4, che riporta i controlli e le prove eseguiti. EUROCERT, su richiesta, è tenuta a fornire agli altri Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE le informazioni relative ai risultati dei controlli e delle prove eseguite. Se nega il rilascio del Certificato di esame finale, EUROCERT fornisce i motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore non può rivolgersi ad altro organismo notificato.
- 8) Il rifiuto del rilascio del Certificato sarà comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACCREDIA. Inoltre EUROCERT fornirà agli Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE i motivi dettagliati che hanno determinato il rifiuto della Certificazione.
- 9) Il Certificato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in lingua italiana

7.2 Certificazione di Unico Prodotto (Allegato VIII - Modulo G) - Direttiva 2014/33/UE

- 1) La verifica di un unico prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato il Certificato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione UE di conformità.
- 2) L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad EUROCERT tramite sottoscrizione del MOD05 che contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore,
 - b) una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato, unitamente alla documentazione tecnica.

- 3) La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento. Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:
 - a) una descrizione generale dell'ascensore;
 - b) dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
 - c) i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
 - d) eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
 - e) un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
 - f) la copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.
- 4) EUROCERT esamina la documentazione tecnica e l'ascensore con un sopralluogo in campo ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva. Nel caso di non conformità della documentazione esaminata, EUROCERT richiede chiarimenti, integrazioni e/o modifiche all'installatore. La nuova documentazione dovrà essere inviata dall'installatore entro 90 giorni dalla richiesta, e sarà esaminata da EUROCERT entro 10 giorni dal ricevimento.
- 5) Nel caso si rilevino non conformità a seguito dell'attività di verifica presso l'impianto che richiedano la ripetizione del sopralluogo per cause non imputabili ad EUROCERT, l'installatore ha 90 giorni di tempo per sanare i rilievi emersi; il nuovo sopralluogo avverrà entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta ottemperanza da parte dell'installatore. Questa prestazione comporterà la fatturazione di un extra in aggiunta (da concordare fra le parti). Dopo tali prove, EUROCERT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, EUROCERT appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, e redige un Certificato di conformità, di cui al paragrafo 4, relativo alle prove effettuate.

EUROCERT compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE.

Se nega il rilascio del Certificato di conformità, EUROCERT fornisce i motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerisce i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore non può rivolgersi ad altro organismo notificato.
- 6) Trascorsi 180 giorni dalla richiesta di adeguamento, senza che l'installatore abbia provveduto con esito positivo a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente. Una eventuale nuova domanda successiva, comporterà la ripetizione completa dell'iter e l'addebito dei costi relativi. La mancata ottemperanza delle Non Conformità nei tempi richiesti determinerà il rifiuto dell'emissione del Certificato.
- 7) Il rifiuto del rilascio del Certificato sarà comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACCREDIA. Inoltre EUROCERT fornirà agli Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE i motivi dettagliati che hanno determinato il rifiuto della Certificazione.
- 8) Il Certificato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in lingua italiana.
- 9) L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia il Certificato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.

7.3 Verifica documentale ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga – DM 19/3/15

- 1) La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica richiesta dall'allegato 1 – sezione I del DM 19/3/15
- 2) A seguito dell'incarico ricevuto dal cliente, e della documentazione relativa, EUROCERT esegue la verifica della documentazione ricevuta, evidenziando per iscritto eventuali carenze o inadeguatezze alle norme tecniche
- 3) La nuova documentazione dovrà essere inviata dal cliente entro 90 giorni dalla richiesta, e sarà esaminata da EUROCERT entro 10 giorni dal ricevimento.
- 4) Trascorsi 180 giorni da eventuali richieste di adeguamento (vedi punto 3), senza che l'installatore abbia provveduto con esito positivo a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente. Una eventuale nuova domanda successiva, comporterà la ripetizione completa dell'iter e l'addebito dei costi relativi.
- 5) A giudizio dell'Organismo ed in caso di dubbi può esserci necessità di un sopralluogo in campo.

- 6) In caso di esito positivo, EUROCERT emette il Certificato di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal D.P.R. 8/2015

8.0 Processo decisionale e Emissione del Certificato

8.1 Processo decisionale e Emissione del Certificato di conformità o di esame finale

A seguito dell'esame documentale e delle verifiche effettuate sul campo con esito positivo, EUROCERT determina la conformità del prodotto alla direttiva indicata e predispone, mediante le apposite procedure interne, il rilascio del Certificato di conformità che, sottoscritto dal PCA dell'Organismo, viene intestato e trasmesso all'Installatore dell'ascensore che aveva affidato l'incarico.

Nel caso in cui vengano rilevate Non conformità a seguito dell'esame documentale o della verifica pratica sui componenti o sull'impianto, EUROCERT le documenterà al Committente ritenendo conclusa la prima fase di esame; l'esame potrà proseguire solo dopo che il Committente avrà fornito evidenza del superamento delle evidenziate Non conformità. Trascorsi 180 giorni dalla comunicazione delle Non Conformità, senza che l'installatore abbia provveduto con esito positivo, la domanda decade definitivamente.

In caso di mancata emissione del Certificato, EUROCERT comunica all'Installatore entro 15 giorni dalla decisione, le relative motivazioni e le eventuali modifiche di condizioni per proseguire l'iter di certificazione.

8.2 Processo decisionale e Emissione del Certificato per istanza in deroga

A seguito dell'esame documentale e delle verifiche effettuate sul campo con esito positivo, EUROCERT determina la conformità del prodotto alla direttiva indicata e predispone, mediante le apposite procedure interne, il rilascio del Certificato che, sottoscritto dal PCA dell'Organismo, viene intestato e trasmesso al proprietario dell'edificio che aveva affidato l'incarico.

Nel caso in cui vengano rilevate Non conformità a seguito dell'esame documentale, EUROCERT le documenterà al Committente ritenendo conclusa la prima fase di esame; l'esame potrà proseguire solo dopo che il Committente avrà fornito evidenza del superamento delle evidenziate Non conformità. Trascorsi 180 giorni dalla comunicazione delle Non Conformità, senza che l'installatore abbia provveduto con esito positivo, la domanda decade definitivamente.

In caso di mancata emissione del certificato, EUROCERT comunica al proprietario, o suo delegato, entro 15 giorni dalla decisione, le relative motivazioni e le eventuali modifiche di condizioni per proseguire l'iter di certificazione.

9.0 Certificato

9.1 Certificato di Valutazione della conformità o di esame finale per la Certificazione CE

Il Certificato di conformità o di esame finale contiene i seguenti dati:

- a) Logo e identificativi di EUROCERT
- b) N. progressivo del Certificato
- c) Indicazione della direttiva di riferimento
- d) Indicazione della procedura adottata (Allegato)
- e) Riferimento alle norme adottate
- f) Ragione sociale del Committente quale intestatario del Certificato
- g) Indirizzo del Committente
- h) Identificazione del prodotto certificato
- i) Data di emissione del Certificato
- j) Firma del Legale rappresentante di EUROCERT
- k) I dati salienti relativi all'installazione di cui all'esame del prodotto

9.2 Certificato per l'istanza in deroga

Il Certificato per l'istanza di installazione in deroga contiene i seguenti dati:

- a) Logo e identificativi di EUROCERT
- b) N. progressivo del certificato
- a) Ragione sociale del Committente quale intestatario del certificato
- b) Nome e indirizzo dell'installatore
- c) Numero di fabbrica dell'impianto - Anno di installazione
- d) Indirizzo dell'installazione
- e) tipologia di edificio
- f) Deviazione dalla norma
- g) Soluzione tecnica alternativa adottata
- h) Certificato di Esame UE di tipo n° - Organismo che ha rilasciato il certificato (se Ascensore Modello)
- i) Dichiarazione di approvazione del Sistema di Qualità n° - Organismo che ha rilasciato il certificato (se Ascensore progettato con sistema di garanzia di qualità)
- j) Data di presentazione della domanda di Certificazione
- k) Riferimento pratica
- l) Indicazione della procedura adottata
- m) Riferimento alle norme adottate
- n) Identificazione del prodotto certificato
- o) Data di emissione del certificato
- p) Firma del Legale rappresentante di EUROCERT
- q) I dati salienti relativi all'impianto installato

10.0 Durata del Certificato di Conformità

Ogni Certificato di conformità di quelli al momento accreditati ai sensi della direttiva 2014/33/UE, ha durata illimitata. Il Committente deve conservare il Certificato per 10 anni. EUROCERT conserva la documentazione relativa alla pratica di certificazione per almeno 15 anni.

11.0 RegISTRAZIONI

EUROCERT, provvede a registrare ogni Certificato emesso in un registro tenuto a disposizione dell'Ente di accreditamento, inviato periodicamente al Ministero competente e reso disponibile su richiesta di chiunque.

12.0 Riservatezza delle Informazioni

Il Committente è proprietario di tutta la documentazione fornita a EUROCERT per la certificazione dell'elevatore. EUROCERT si riserva di custodire e non restituire tutta la documentazione acquisita e utilizzata per il processo di certificazione.

Il personale EUROCERT non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è venuto in possesso ai fini della certificazione, per scopi che non siano inerenti alla attività di certificazione stessa.

EUROCERT non potrà trasferire a terzi tali dati senza consenso scritto del Committente.

Si deroga a quanto sopra per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.

13.0 Privacy

I dati personali forniti dal Committente saranno trattati da EUROCERT in accordo al D.lgs. 196/2003

I dati sono raccolti da EUROCERT sia in formato cartaceo che digitale ed utilizzati per le attività previste dal presente regolamento.

Titolare della gestione dati è EUROCERT S.r.l. - via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

14.0 Reclami

Il reclamo è una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta, dettagliata e circostanziata, relativamente ad elementi o alla totalità del servizio ricevuto.

Per ogni reclamo ricevuto, attraverso posta ordinaria, mail, o attraverso l'area riservata del sito www.eurocert.it, EUROCERT provvede alla:

- a) identificazione, presa in carico e registrazione su apposito file;
- b) individuazione della figura aziendale incaricata dell'esame del reclamo; il responsabile della gestione del reclamo sarà sempre persona/figura distinta da quella contro cui il reclamo è rivolto;
- c) analisi dettagliata di quanto esposto;
- d) determinazione del riscontro da dare a chi ha inoltrato il reclamo e definizione di eventuali azioni correttive e preventive per EUROCERT;
- e) archiviazione della documentazione.

Per ogni reclamo registrato, EUROCERT si impegna a fornire risposta scritta alla fonte che lo ha generato entro 30 giorni dalla registrazione di ingresso.

15.0 Ricorsi

Il ricorso è la richiesta del Cliente per la riconsiderazione da parte di EUROCERT, di una o più decisioni riguardanti l'esito dell'attività di verifica, valutazioni o di analisi condotte.

Il proponente il ricorso è identificato unicamente con il Committente (o un suo delegato).

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e dettagliata al fine di consentire la puntuale identificazione delle motivazioni. In particolare, deve essere chiaramente identificata la decisione EUROCERT cui si presenta ricorso, e devono essere fornite le evidenze documentali a supporto del ricorso.

Il ricorso viene registrato in apposito file e gestito dal Responsabile Qualità con il supporto diretto della Direzione aziendale EUROCERT.

EUROCERT provvede ad attivare le verifiche, secondo le proprie procedure, affidandone la responsabilità e l'esecuzione pratica a persone/figure estranee al processo verso il quale il ricorso è rivolto.

Se il ricorso riguarda la determinazione finale di rilascio o mancato rilascio della certificazione e nel caso quindi risultasse oggettivamente impossibile affidarne la valutazione a persone diverse all'interno dello stesso Organismo, EUROCERT provvederà (se richiesto dal Cliente) a coinvolgere nell'esame del ricorso, oltre che il Comitato di Garanzia, anche altro personale esperto in materia allo scopo di ottenere un parere consultivo.

EUROCERT darà riscontro conclusivo al proponente entro 30 giorni.

Le spese sostenute per l'esame del ricorso sono a carico del richiedente qualora il ricorso non sia stato accettato.

16.0 Contenziosi

E' obiettivo primario di EUROCERT dirimere ogni possibile controversia sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative e/o consuetudini dello specifico campo di attività.

Qualora, a fronte di un reclamo o ricorso, permanga una insoddisfazione del Cliente che decidesse quindi di adire alle vie legali, EUROCERT provvederà a trattare la controversia secondo i modi ed i tempi previsti dalle leggi vigenti nelle sedi opportune.

17.0 Tutela del Rischio Professionale

Per ogni responsabilità conseguente i rischi del presente incarico, EUROCERT ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa, un'idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.

18.0 Uso dei Marchi

Con riferimento alla Direttiva 2014/33/UE, a fronte dell'emissione di un Certificato di conformità emesso da EUROCERT il committente è autorizzato ad apporre il numero di identificazione dell'Organismo [0861] a lato della marcatura CE apposta nella cabina dell'elevatore.

Il Certificato di conformità emesso da EUROCERT, riporterà il marchio ACCREDIA secondo i criteri riportati nel regolamento dell'Ente unico di accreditamento (RG-09)

19.0 Tariffario

Il prezzo del servizio offerto da EUROCERT è dedotto dall'apposito Listino e confermato nel singolo modulo d'ordine specifico per ogni servizio sottoscritto dal Cliente.

Il prezzo dell'esame finale di ogni impianto da verificare in "Allegato V" o "Allegato VIII" direttiva 2014/33/UE è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva, oltre ad eventuali extra in aggiunta (da concordare fra le parti) solo nel caso di ripetizione di controlli o sopralluoghi per cause non imputabili ad EUROCERT.

20.0 Fatturazione e Pagamento

La fatturazione delle competenze EUROCERT segue l'emissione del Certificato di esame finale per "Allegato V" o di conformità per "Allegato VIII", Direttiva 2014/33/UE o il certificato di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal DPR 8/2015 in conformità al DM 19/03/2015.

Il pagamento delle competenze spettanti deve essere onorato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.

21.0 Aggiornamento del Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento su iniziativa di EUROCERT o per richiesta dell'Ente di accreditamento.

Il presente regolamento è sempre reperibile online nella versione aggiornata.

Ogni aggiornamento ne comporta l'applicazione immediata ai nuovi contratti.

22.0 Clausola Risolutiva Espressa

EUROCERT ha la facoltà di risolvere ogni contratto in caso di non osservanza da parte del Cliente di qualsivoglia obbligazione stabilita dal presente regolamento.

23.0 Foro Competente

Per qualsiasi controversia, è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui ha sede EUROCERT S.r.l.